RIFLETTENTE L'IMPIEGO DI SOMME DESTINATE AI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Art. 3

E' posta altresi' a disposizione dell'Ufficio speciale costituito in Palmi sotto la direzione di un ufficiale superiore del Genio militare, la somma di L. 48,027, residuo di quella di un milione destinato dalla legge 8 agosto 1895 a soccorrere i danneggiati piu' poveri delle provincie di Firenze, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina.

Coll'anzidetta somma di L. 48,027, e con le economie che potranno essere realizzate senza pregiudizio dei lavori riconosciuti necessari, l'Ufficio militare di Palmi dovra' provvedere alle spese di pagamento del personale, a quelle di trasporto e ad ogni altra inerente al compimento del suo incarico, escluso, anche per questa parte, ogni ulteriore obbligo dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 luglio 1897.

UMBERTO.

RUDINI'.

Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

Versione in vigore dal 6 agosto 1897, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente l'impiego di somme destinate ai danneggiati dal terremoto della provincia di Reggio Calabria
Estremi	Legge 11 luglio 1897, n. 278
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1897

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-l-impiego-di-somme-destinate-ai-danneggiati-dal-terremoto/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it